

COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. **91**
del **19/12/2023**

Oggetto MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER I SITI DELLA RETE NATURA 2000
GESTITI DALL'ENTE: APPROVAZIONE

In data 19/12/2023 alle ore 09:30 nella sede dell'Ente, convocato dalla Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e smi, si è riunito il Comitato Esecutivo.

All'appello risultano:

SERRI LUCIANA	PRESIDENTE	Presente
GALLI GIOVANNI	COMPONENTE	Presente
MAGNANI PAOLO	COMPONENTE	Presente
LAGAZZI IACOPO	COMPONENTE	Presente
BARTOLINI CASSANDRA	COMPONENTE	Presente

Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, SERRI LUCIANA in qualità di PRESIDENTE ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Comitato Esecutivo a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, la presenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 5 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese. Vi sono 0 astenuti.

Partecipa alla riunione MARA GOMBI in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde.

La seduta si svolge in modalità mista, in presenza presso la sede operativa di Pievepelago e in videoconferenza su piattaforma Zoom.

Il Comitato Esecutivo

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:

- con propria deliberazione n. 42 del 29/06/2023 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;
- con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Ente;

RICHIAMATA la delibera di Comitato Esecutivo n. 1 del 20/03/2023 avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente"* ;

PARTECIPA alla presente seduta di questo Comitato, senza diritto di voto, la sig.ra Mara Gombi, Assessore del Comune di Canossa (RE), in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde;

VISTA la delibera di Comitato Esecutivo n. 40 del 27/05/2022 avente per oggetto *"Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato Esecutivo - Approvazione"* ;

PREMESSO:

- che con le Direttive n. 2009/147/CE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000".
- che il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 25.3.2005, ha emanato il Decreto Ministeriale "Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC), per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE".
- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 25.3.2005, ha emanato il Decreto Ministeriale "Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".
- che il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 approva le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" predisposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio";
- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 13.2.06 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" sono stati individuati i SIC e ZPS, ai sensi delle Direttive comunitarie "Uccelli" e "Habitat" sopra citate;
- che con le delibere di Giunta Regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 e 1166 del 25 luglio 2016 è stato stabilito il passaggio delle competenze gestionali di alcuni Siti Rete natura 2000 e delle Riserve naturali e del Paesaggio naturale e seminaturale protetto posti all'interno del Territorio gestito, all'Ente di Gestione

per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 4 del 20 maggio 2021, “Disposizioni in materia di rete natura 2000”, che stabilisce che la gestione dei Siti Rete natura 2000, ricompresi anche solo parzialmente in una o più aree protette gestite dall’Ente Parco è di competenza degli Ente gestore di tali aree;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 10.07.2023 “Direttiva regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA);

ATTESO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 22/01/2018, modificata con la deliberazione n. 1147 del 16/07/2018, sono state approvate le “Misure Generali di Conservazione” e le “Misure Specifiche di Conservazione” delle ZSC e delle ZPS dell’Emilia-Romagna;

RICORDATO che l’Ente impronta le proprie attività e le proprie finalità ai dettami normativi postulati dalla L.R. 6/2005, dalla L.R. 24/2011 e dalla L.R. 13/2015;

RILEVATO che con comunicazione della Regione Emilia-Romagna assunta al protocollo dell’Ente scrivente al n. 3846 del 03/11/2023 la Regione ha inviato la proposta di modifica delle Misure Specifiche di Conservazione dei Siti natura 2000, gestiti dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, richiedendo all’Ente gestore le proposte di modifica o integrazione;

ATTESO che l’Ente Parchi Emilia Centrale ha provveduto alla redazione di alcune proposte di modifica, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l’Ente Parchi Emilia Centrale ha sottoposto tali proposte di modifica, relativamente ai Siti Rete natura 2000 di competenza territoriale, alle seguenti Comunità dei Parchi e Paesaggio Protetto:

- Comunità della Riserva naturale “Casse di espansione del fiume Secchia”, in data 07/12/2023, per il Sito Rete natura 2000 IT 4030011;
- Comunità del Parco dell’Alto Appennino modenese (o Parco del Frignano) in data 11/12/2023, per i Siti Rete natura 2000: IT 4040001 e IT 4040002;
- Comunità del Parco dei Sassi di Roccamalatina in data 13/12 /2023, per il Sito Rete natura 2000 IT 4040003;
- Comunità del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto della Collina reggiana – Terre di Matilde, in data 15/12/2023 per i Siti Rete natura 2000: IT 4030010, IT 4030013, IT 4030014, IT 4030017, IT 4030018, IT 4030022;

RILEVATO che le Comunità hanno espresso parere favorevole a tali modifiche;

RITENUTO pertanto di approvare il testo di tali proposte di modifica allegato alla presente;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 267/2000 e smi
- Legge 190/2012 e smi
- D.Lgs. 33/2013 e smi
- Leggi Regionali Emilia-Romagna 6/2005 e smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi, 24/2018 e smi;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore e dal Responsabile del Servizio Strumenti di gestione delle Aree Protette, Conservazione della Natura, Ricerche e Monitoraggi per quanto attiene la regolarità tecnica del presente atto;

PER quanto precede;

CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

d e l i b e r a

- (1) DI dare atto che le premesse riportate in narrativa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- (2) DI approvare il testo delle Misure Specifiche di Conservazione, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- (3) DI trasmettere il testo di cui al punto 2) del presente dispositivo, alla Regione Emilia-Romagna, competente per la sua approvazione, ai sensi legislativi vigenti;
- (4) DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 (comma 4) del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i, stante la votazione unanime separata legalmente espressa.

Approvato e sottoscritto.

f.to **LA PRESIDENTE**
SERRI LUCIANA

f.to **IL DIRETTORE**
FIORAVANTI VALERIO

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.

ZSC IT4030007 Fontanili di Corte Valle Re	Note
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	Integrazione di quanto previsto da Delibera N. 1336 del 01/08/2022
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo. E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) e Frullino (<i>Lymnocyrtus minimus</i>).	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Cardamine matthioli</i> , <i>Clematis viticella</i> , <i>Marsilea quadrifolia</i> , <i>Nuphar luteum</i> , <i>Persicaria amphibia</i> , <i>Ranunculus trichophyllus</i> , <i>Riccia fluitans</i> , <i>Salvinia natans</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Utricularia australis</i> e <i>Utricularia vulgaris</i> , <i>Viola elatior</i> .	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato circolare con biciclette di qualsiasi tipo al di fuori dei tracciati ciclo-pedonali e dei sentieri allo scopo individuati.	

ZSC IT4030010 Monte Duro	Note
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	

ZSC-ZPS IT4030011 Casse di Espansione del Secchia	Note
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato il pascolo.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) e Frullino (<i>Lymnocyrtus minimus</i>).	
Altre attività	
E' vietato realizzare recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore.	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato circolare con biciclette di qualsiasi tipo al di fuori dei tracciati ciclo-pedonali e dei sentieri allo scopo individuati.	

ZSC IT4030013 Fiume Enza da La Mora a Compiano	Note
Attività selvicolturale	
E' vietato tagliare esemplari spontanei appartenenti alla specie Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' consentito esercitare l'attività di pesca solo con la tecnica del "no kill".	

ZSC IT4030014 Rupe di Campotrera, Rossena	Note
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Camphorosma monspeliaca</i> , <i>Crocus biflorus</i> , <i>Ophrys bertolonii</i> , <i>Ophrys fuciflora fuciflora</i> , <i>Ophrys fusca fusca</i> , <i>Serapias vomeracea</i> , <i>Spiranthes spiralis</i> .	

ZSC IT4030017 Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano	Note
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi vicino alle pareti rocciose o in presenza degli habitat 6110* Terreni erbosi calcarei carsici (Alyso-Sedion albi), 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei, anche nelle loro immediate vicinanze (distanza di 20 m).	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi, geodisinfestanti, rodenticidi, diserbanti nell'area archeologica del Castello di Borzano. E' vietato effettuare le pratiche agricole di preparazione del suolo che determinino l'occlusione dei pozzi o altri fenomeni carsici superficiali e profondi. Le arature, a profondità maggiore di 30 cm, devono essere realizzate ad una distanza di almeno 10 m dagli ingressi del sistema carsico.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	
Altre attività	
E' vietato l'utilizzo e il deposito di trattamenti antigelivi a base di cloruro di sodio nei pressi degli ingressi di grotta e/o inghiottitoi per prevenire l'inquinamento delle aree idrocarsiche.	

ZSC IT4030018 Media Val Tresinaro, Val Dorgola	Note
Attività selvicolturale	
E' vietato tagliare esemplari spontanei appartenenti alla specie Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	

ZSC IT4030022 Rio Tassarò	Note
<i>Attività selvicolturale</i>	
E' vietato tagliare il bosco a meno di 30 m dal Rio Tassarò e dal Rio Riolco; sono fatti salvi i tagli che interessano specie non autoctone.	
<i>Attività venatoria e gestione faunistica</i>	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	

ZSC-ZPS IT4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano	Note
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
E' vietato utilizzare composti azotati negli interventi di manutenzione del manto nevoso delle piste da sci. È obbligatorio rimuovere gli impianti di risalita non più in uso.	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato il pascolo a meno di 10 m dalle zone umide.	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio settembre; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione.	Integrazione di quanto previsto da Delibera N. 1336 del 01/08/2022
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato immettere esemplari di trote, sia alloctone che autoctone, all'interno di laghi e stagni. Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie e l'attività venatoria è limitata ad una sola giornata alla settimana.	
Altre attività	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Graphoderus bilineatus</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È obbligatoria la rapida eradicazione da parte dell'Ente gestore del sito e/o dell'autorità competente, in caso di comparsa di specie o popolazioni animali non autoctone in grado di determinare l'estinzione locale di <i>Graphoderus bilineatus</i>.	Integrazione di quanto previsto da Delibera N. 1336 del 01/08/2022

ZSC-ZPS IT4040002 Monte Rondinaio, Monte Giovo	Note
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
E' vietato utilizzare composti azotati negli interventi di manutenzione del manto nevoso delle piste da sci. È obbligatorio rimuovere gli impianti di risalita non più in uso.	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato il pascolo in una fascia di 10 m dalle zone umide.	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti ad aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio settembre; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione".	Integrazione di quanto previsto da Delibera N. 1336 del 01/08/2022
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato immettere esemplari di trote, sia alloctone che autoctone, all'interno di laghi e stagni ad eccezione del Lago Santo. Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie e l'attività venatoria è limitata ad una sola giornata alla settimana.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E' vietato sfalcare, dal 1 aprile al 30 giugno, nelle aree caratterizzate dalla presenza degli habitat di interesse comunitario tipici delle zone umide identificati nella "Carta degli Habitat della Regione Emilia-Romagna", con i codici 3000.	

ZSC-ZPS IT4040003 Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea	Note
--	------

Attività selvicolturale	
E' obbligatorio preservare su ciascuna sponda una fascia di vegetazione arborea di 5 m di larghezza, nel caso di interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi, nei tratti dei corsi d'acqua: Fiume Panaro, Rio Torto, Rio delle Vallecchie, Fosso Frascara, Fosso Lamo e loro affluenti.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	Integrazione di quanto previsto da Delibera N. 1336 del 01/08/2022

ZSC-ZPS IT4040004 Sassoguidano, Gaiato	Note
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	Integrazione di quanto previsto da Delibera N. 1336 del 01/08/2022
Attività venatoria e gestione faunistica	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie. La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in 3 giornate settimanali. La caccia da appostamenti temporanei è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito. E' vietato immettere esemplari di trote, sia alloctone che autoctone, all'interno di laghi e stagni.	

ZSC IT4040007 Salse di Nirano	Note
<i>Attività turistico-ricreativa</i>	
E' vietato transitare al di fuori dei percorsi segnalati nell'area di pertinenza dei conifere e delle loro effusioni salse, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. E' vietato circolare con biciclette di qualsiasi tipo al di fuori dei tracciati ciclo-pedonali e dei sentieri allo scopo individuati.	
<i>Attività venatoria e gestione faunistica</i>	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie. La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in 3 giornate settimanali. La caccia da appostamento temporaneo è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.	

**SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA
NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI**

Parere di regolarità tecnica

Proposta n. 642 / 2023

Proponente

SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA,
RICERCHE E MONITORAGGI

Oggetto

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER I SITI DELLA RETE NATURA 2000
GESTITI DALL'ENTE: APPROVAZIONE

Sulla proposta sopra indicata si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Modena, 16/12/2023

f.to Il Responsabile del Servizio

MINELLI FAUSTO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*

DIRETTORE

Parere di regolarità tecnica

Proposta n. 642 / 2023

Proponente

SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA,
RICERCHE E MONITORAGGI

Oggetto

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER I SITI DELLA RETE NATURA 2000
GESTITI DALL'ENTE: APPROVAZIONE

Sulla proposta sopra indicata si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Modena, 16/12/2023

f.to Il Responsabile del Servizio

FIORAVANTI VALERIO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*

Delibera Comitato Esecutivo n. 91

del 19/12/2023

Oggetto

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER I SITI DELLA RETE NATURA 2000 GESTITI
DALL'ENTE: APPROVAZIONE

Attestazione di Pubblicazione

Il presente atto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente (www.parchiemiliacentrale.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e smi, e dell'art. 32 della L. 69/2009 e smi.

Modena, 28/12/2023

f.to Il Responsabile della pubblicazione
POZZI GIULIANO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*

Delibera Comitato Esecutivo n. 91

del 19/12/2023

Oggetto

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER I SITI DELLA RETE NATURA 2000 GESTITI
DALL'ENTE: APPROVAZIONE

Certificato di esecutività/elegibilità

Il presente atto è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., all'Albo Pretorio dell'Ente (<https://albo.parchiemiliacentrale.it/AlboOnline/ricercaAlbo>) per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2023 al 12/01/2024 ed è divenuto esecutivo il 08/01/2024.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/200 e s.m.i.

Modena, 11/01/2024

f.to Il Segretario
(FIORAVANTI VALERIO)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*

Delibera Comitato Esecutivo n. 91

del 19/12/2023

Oggetto

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER I SITI DELLA RETE NATURA 2000 GESTITI
DALL'ENTE: APPROVAZIONE

Attestazione di Pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parchi Emilia Centrale (<https://albo.parchiemiliacentrale.it/AlboOnline/ricercaAlbo>) per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2023 al 12/01/2024, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e smi e dell'art. 32 della L. 69/2009 e smi (reg. n. 598 / 2023).

Modena, 15/01/2024

f.to Il Responsabile della pubblicazione
POZZI GIULIANO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*